



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 129 Data 12-07-2016	Oggetto: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI - 2016-2021.
---	--

L'anno duemilasedici, il giorno dodici del mese di luglio alle ore 18:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Barbieri Nicola	SINDACO	P
Diotallevi Carlo	VICE SINDACO	P
Andreoni Alice	ASSESSORE	P
Caporaletti Davide	ASSESSORE	P
Cattalani Lucia	ASSESSORE	P
Ditommaso Giovanni	ASSESSORE	P

Presenti n. 6

Assenti n. 0

e con l'assistenza del Segretario Generale DOTT. ROCCHETTI RICCARDO

Il Presidente Barbieri Nicola, in qualità di SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Oggetto: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI. 2016-2021.

Il Sindaco sottopone ad approvazione della Giunta la seguente proposta.

“““

IL SINDACO

Premesso:

- che l'art. 82 del d.lgs. n. 267/2000 definisce la disciplina dello "status" degli Amministratori Locali, delineando un nuovo sistema di riferimento per la determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza;
- che il comma 1 del suindicato articolo prevede la corresponsione di una indennità di funzione al Sindaco nonché ai componenti degli organi esecutivi, e che tale indennità venga dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
- che il comma 8 del citato art 82 del Tuel rimette la determinazione della misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori ad un decreto ministeriale, da emanarsi nel rispetto di criteri prefissati;

Dato atto che con Decreto del Ministro dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 maggio 2000, in vigore dal 28 maggio 2000, è stato definito il complesso delle norme attuative della legge n. 265/1999, nonché sono stati determinati i valori economici di riferimento per le indennità dei Sindaci (rispetto alle quali devono essere parametrize e definite le indennità di Vice Sindaci, degli Assessori e, indirettamente rispetto a questi ultimi, dei Presidenti dei Consigli Comunali e dei Presidenti dei Consigli Circostrizionali) e per i gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali (rispetto ai quali devono essere parametrati e definiti i gettoni di presenza dei Consiglieri circostrizionali);

Considerato quindi che per il Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori l'importo dell'indennità mensile viene ad essere determinato in forza di quanto previsto dall'art. 3, commi 4 e 6 del D.M. n. 119/2000. Precisato quindi che l'indennità di funzione compete senza il dimezzamento previsto dall'ultimo periodo del primo comma dell'art. 82 agli amministratori che sono nelle seguenti posizioni:

- Lavoratori dipendenti, pubblici o privati che, a loro richiesta, sono stati collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 81 del T.U.;
 - Lavoratori che si trovano in posizione per la quale, non ricevendo retribuzione dal datore di lavoro, non possono ottenere dallo stesso il collocamento in aspettativa non retribuita e non possono fruire di permessi retribuiti a carico dell'ente, per tutto il periodo in cui si trovano in tali condizioni, anche se fruiscono di indennità ed interventi sociali erogati temporaneamente da enti ed istituti previdenziali (fruizione di indennità di mobilità, di cassa integrazione guadagni – Cass. Sez. lavoro. 14 agosto 2008 n. 15880; posizione di lavoratori socialmente utili – C.d.S. sez. VI, 15 marzo 2007 n. 253);
- *Lavoratori autonomi ed imprenditori;*
 - *Pensionati;*
 - *Casalinghe;*
 - *Studenti;*
 - *Militari;*
 - *Privi di occupazione.*

Visto:

- l'art. 83 del d. lgs. n. 267/2000 nel testo come modificato dalla legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008) recante "Divieto di cumulo" a norma del quale gli amministratori locali di cui all'articolo 77 comma 2 (e quindi, tra gli altri, i sindaci, i componenti delle giunte comunali e i consiglieri dei comuni), non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto a spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio di funzioni pubbliche.

- L'art. 81 d. lgs. medesimo nel testo come modificato dalla legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008) a mente del quale gli amministratori di cui all'articolo 77 comma 2 (ovverosia, fra gli altri, i sindaci, il presidente del consiglio comunale e i membri della giunta comunale), che siano lavoratori dipendenti, possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all'articolo 77 comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86.

Considerato:

- che l'art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005 stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

- a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli organi esecutivi;
- b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;

- che la necessità di un quadro di contenimento della spesa per indennità e gettoni si determina anche in base a quanto previsto dalla legge n. 244/2007 in materia;

Atteso che la Corte dei conti-Autonomie Corte dei conti, Sez. Autonomie, 21 gennaio 2010, n. 6 ha risolto definitivamente la questione, già esaminata da svariate corti territoriali, inerente l'attuale vigenza dell'art. 1, comma 54, L. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che ha disposto la riduzione del 10% delle indennità degli amministratori locali, rispetto a quanto risultante al 30 settembre 2005 dei seguenti emolumenti:

- a) le indennità di funzione spettanti a sindaci e componenti degli organi esecutivi.
- b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti a consiglieri comunali.

Investita della questione dalla sezione regionale Emilia Romagna della Corte, ai sensi della delibera della stessa sezione Autonomie della Corte, n. 9 del 3 luglio 2009, la Corte dei conti-Autonomie, con la delibera n. 6 del 21 gennaio 2010, individua dunque la vigente normativa di riferimento per una corretta modalità di calcolo delle indennità degli amministratori degli enti locali. Il magistrato contabile, esaminando la problematica, ricorda che:

- all'art. 1, comma 54, L. n. 266 del 2005, che ha disposto la riduzione del 10% delle indennità di funzione, dei gettoni di presenza e delle utilità comunque denominate degli amministratori locali, è seguita la nuova disciplina contenuta nell'art. 2, comma 25, L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), il quale ha introdotto il comma 11, art.

82, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevedendo che le indennità di funzione di sindaci, presidenti di provincia, assessori comunali e provinciali, determinate ai sensi del comma 8 dello stesso articolo, potessero essere aumentate con delibera di giunta, mentre le indennità di funzione dei presidenti delle assemblee potessero essere aumentate con delibera del consiglio;

- è intervenuto sul punto, da ultimo, il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, che, all'art. 76, comma 3, ha innovato la precedente formulazione dell'art. 82, comma 11, T.U.E.L., nulla più disponendo in ordine alla facoltà d'incremento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza. Dall'analisi di queste norme, il magistrato contabile fa emergere, evidente:

- l'attuale intenzione del legislatore di negare ogni ipotesi d'incremento delle indennità di cui trattasi rispetto alla misura massima edittale di cui al D.M. 4 aprile 2000, n. 119, ed ai criteri fissati dal comma 8 dell'art. 82 T.U.E.L., in un disegno complessivo di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica; - in applicazione del generale principio della successione nel tempo di fonti pari ordinate che regolano la stessa materia, sancito dall'art. 15 delle preleggi, che l'art. 1, comma 54, L. n. 266 del 2005, non sia più vigente. Tuttavia le sezioni riunite della Corte dei Conti con deliberazione 1/2012 richiamano l'attenzione sulla circostanza che il taglio del 10% disposto nel 2005 ai sensi dell'art. 1, comma 58, della legge n. 266/2005, non avesse un'operatività limitata nel tempo, trattandosi, invece, di norma «strutturale», ancora operante.

Il Ministero dell'Interno non ha a tutt'oggi ottemperato alle disposizioni dell'articolo 5, comma 7, della legge 122/2010, ai sensi del quale il Viminale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della norma, avrebbe dovuto diminuire gli importi di indennità e gettoni, per un periodo non inferiore a tre anni, in percentuali variabili a seconda delle dimensioni e della tipologia degli enti. Pertanto oggi, nelle more dell'emanazione di detto decreto, si è in carenza assoluta di una regolamentazione certa, stabile ed aggiornata che scongiuri possibili interventi interpretativi, come quelli della magistratura contabile sopracitato in grado di cambiare le carte e modificare anche letture di norme considerate consolidate.

Precisato che Le indennità di funzione e i gettoni di presenza sono redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Elenca, infatti, l'art. 50 del Tuir, alla lett. g), fra tale tipologia di redditi le indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli artt. 114 (indennità per i consiglieri regionali, provinciali, comunali) e 135 (giudici della Corte costituzionale) della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 (amministratori locali: sindaci, assessori comunali, presidente e assessori provinciali) nonché gli assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica.

Atteso che il principio generale in materia, dettato dal comma 5, art. 82 T.U.E.L., è quello dell'omnicomprensività dell'indennità di funzione, che si estende fino al divieto di cumulo della stessa con i gettoni di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo Ente, ai sensi del successivo comma 7 cortei dei Conti – Autonomie delibera 4/SEZAUT/2010/QMIG del 21 gennaio 2010.

Precisato e ribadito che l'importo dell'indennità di funzione spettante agli amministratori titolari delle cariche di cui al primo comma dell'articolo 82 del t.U. enti locali D.Lgs. N. 267/2000 è dimezzato per i lavoratori dipendenti che non hanno richiesto l'aspettativa di

cui all'art. 81. La riduzione a metà dell'indennità di funzione è stabilita nell'ultimo periodo del primo comma dell'art. 82 ed è riferita esclusivamente all'indennità di funzione prevista da detto articolo nella prima parte del comma 1.

Ribadito che, come anche sopra illustrato, con l'art. 1, comma 54, della legge finanziaria 2006 23 dicembre 2005 n. 266 (che ha disposto la riduzione del 10% dei compensi rispetto a quanto percepito al 30 settembre 2005) è stata introdotta una disposizione che, di fatto, ha prodotto un effetto di «sterilizzazione permanente» del sistema di determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza. Tale sistema, ha successivamente trovato una decisiva conferma negli artt. 61, comma 10, secondo periodo, e 76, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112. L'amministrazione finanziaria, con il parere espresso in data 17 dicembre 2009, ha confermato la vigenza di tale norma. Anche la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, con il parere n. 1042/2010, ha evidenziato che, con il citato dl 112/2008, è stata cancellata la possibilità di incrementare, con delibera di giunta e di consiglio, le indennità di funzione degli amministratori locali, anche se al limitato scopo di allinearle al limite massimo previsto dal dm 119/2000. In ogni caso, il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, concernente misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, dispone, all'art. 5, comma 7, che, con decreto del ministro dell'interno, di prossima adozione, vengano rideterminati in diminuzione, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità degli amministratori locali già determinate ai sensi dello stesso articolo 82, comma 8.

Considerato che a seguito di pareri contrastanti tra diverse sezioni regionali di controllo, la Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 1/contr/12 in data 12 gennaio 2012, ha sciolto la questione stabilendo che la riduzione del 10 % delle indennità per sindaci, assessori, consiglieri di comuni e province, introdotta dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) è da ritenersi strutturale e pertanto l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori locali è quello rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria 2006; le Sezioni riunite hanno ritenuto altresì di richiamare come l'intera materia concernente il meccanismo della determinazione degli emolumenti in esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5, comma 7, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122/2010, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la revisione degli importi tabellari originariamente contenuti nel d. m. 4 agosto 2000, n. 119, sulla base di parametri in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi il decreto non risulta ancora emanato e deve ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi;

Visto l'articolo 6, comma 3, del d.l. 78/2010 il quale disponeva che a decorrere dal 1 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 (prorogato al 31 dicembre 2014) le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.

Visto l'articolo 6 comma 3 del d.l. n. 78/2010 del seguente tenore: "3. Fermo restando quanto previsto dall' art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3

dell' articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2015, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma.” (Comma così modificato dall' art. 1, comma 10, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, e, successivamente, dall'art. 10, comma 5, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11).

Atteso che dal 31 maggio 2010, gli amministratori locali, che non percepiscono già alcun compenso per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche, non hanno diritto neppure al rimborso delle spese di missione. (art. 83, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 5, c. 8, lett. b, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Dal 31 maggio 2010, i titolari di cariche elettive, nominati o eletti in altri organi collegiali di qualsiasi tipo da parte di amministrazioni pubbliche, non possono percepire altre indennità o compensi. (art. 5, c. 5, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122).

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale all'articolo 76, comma 3, con la sostituzione integrale del comma 11 dell'articolo 82 del d.lgs. n. 267/2000, abolisce la possibilità, da parte dei rispettivi organi, di stabilire incrementi alle misure delle indennità rispetto ai limiti previsti dal DM n. 119/2000;

Visto il D.M. n. 119/2000, ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, che determina la misura delle indennità di funzione spettanti al sindaco e agli amministratori in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica dell'ente;
- l'articolo 2, comma 1, che prevede delle maggiorazioni delle indennità in relazione a specifiche condizioni dell'ente, ovvero:
 - a) 5% per gli enti caratterizzati da flussi turistici stagionali;
 - b) 3% per gli enti che hanno una percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato superiore alla media regionale per fascia demografica;
 - c) 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fascia demografica;

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, recante:

“Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265.”

che, in assenza della emanazione dei decreti di cui all'art. 82, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, trova ancora applicazione (Art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.L. 25.06.2008, n. 112), in relazione al combinato disposto degli articoli 1, 2, 3 e 4 e

dell'allegato "A" allo stesso D.M. n. 119/2000, la tabella, (con indicati gli ammontari delle maggiorazioni del 5, 3 e 2%, previste dall'art. 2 del D.M. 04.04.2000, n. 119):

COMUNI CON ABITANTI		Misura (Artt. 1 e 2)	INDENNITÀ DI FUNZIONE MENSILE		
DA	A		AL SINDACO (Art. 1 e 3)	AL VICESINDACO (Art. 4)	AGLI ASSESSORI (Art. 4)
1	2	3	4	5	6
fino a	1.000	Base	1291,14	193,67	129,11
		+5%	64,56	9,68	6,46
		+3%	38,73	5,81	3,87
		+2%	25,82	3,87	2,58
da 1.001	a 3.000	Base	1446,08	289,22	216,91
		+5%	72,30	14,46	10,85
		+3%	43,38	8,68	6,51
		+2%	28,92	5,78	4,34
da 3.001	a 5.000	Base	2169,12	433,82	325,37
		+5%	108,46	21,69	16,27
		+3%	65,07	13,01	9,76
		+2%	43,38	8,68	6,51
da 5.001	a 10.000	Base	2788,87	1394,43	1254,99
		+5%	139,44	69,72	62,75
		+3%	83,67	41,83	7,65
		+2%	55,78	27,89	25,10
da 10.001	a 15.000	Base	3098,74	1704,31	1394,43
		+5%	154,94	85,22	69,72
		+3%	92,96	51,13	41,83
		+2%	61,97	34,09	27,89
da 15.001	a 30.000	Base	3098,74	1704,31	1394,43
		+5%	154,94	85,22	69,72
		+3%	92,96	51,13	41,83
		+2%	61,97	34,09	27,89
da 30.001	a 50.000	Base	3460,26	1903,14	1557,12
		+5%	173,01	95,16	77,86
		+3%	103,81	57,09	46,71
		+2%	69,21	38,06	31,14
da 50.001 e comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 50.000 abitanti	a 100.000	Base	4131,66	3098,74	2478,99
		+5%	206,58	154,94	123,95
		+3%	123,95	92,96	74,37
		+2%	82,63	61,97	49,58
da 100.001 e comuni capoluogo di provincia con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti	a 250.000	Base	5009,63	3757,22	3005,78
		+5%	250,48	187,86	150,29
		+3%	150,29	112,72	90,17
		+2%	100,19	75,14	60,12
da 250.001 e comuni capoluogo di provincia con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti	a 500.000	Base	5784,32	4338,24	3759,81
		+5%	289,22	216,91	187,99
		+3%	173,53	130,15	112,79
		+2%	115,69	86,76	75,20
oltre e comuni capoluogo di regione e comuni di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 267/2000 con popolazione superiore a 250.000 abitanti	a 500.000	Base	7.798,50	5848,87	5069,02
		+5%	7798,50	292,44	253,45
		+3%	389,92	175,47	152,07
		+2%	233,95	116,98	101,38

Visto che questo Comune, alla data del 31 dicembre 2015, conta n. **14.277 abitanti residenti**;

Che, secondo il tabellare D.M. n. 119/2000 per i comuni da 10.001 a 15.000 abitanti, l'ammontare dell'indennità di carica per il sindaco è di € 3.098,74 al mese, per il vicesindaco di € 1.704,31 al mese, per gli assessori € 1.394,43 mensili.

Agli importi suddetti sono da applicare, ove ne ricorrano le condizioni, le maggiorazioni stabilite dall'art. 2 del Regolamento emanato con decreto ministeriale n. 119/2000.

Visti in proposito il parere del Ministero dell'interno in data 20/01/2009 n. 15900/TU/82 il quale, in ordine alle suddette norme, chiarisce come "dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008 è venuta meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall'articolo 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità fissata in via edittale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'articolo 2 del citato regolamento";

Visto che con delibera di G.C. n. 96/2003 le indennità di funzione sono state determinate come segue:

CARICA	IND. DM 119/2000	Aumento 15% Ai sensi art. 11 DM 119/2000 Tabella D	IND. Piena
SINDACO	3098,74	464,81	3.563,55
VICE SINDACO	1704,31	255,65	1.959,96
ASSESSORE	1394,43	209,16	1.603,59

VISTA la delibera di cui sopra e considerato l'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2006 secondo cui per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30.09.2005, pertanto le indennità massime sono:

CARICA	INDENNITA' VIGENTE al 30.09.2015	RIDUZIONE	Limite massimo indennità
SINDACO	3.563,55	309,98	3.253,67
VICE SINDACO	1.959,74	170,43	1.789,31
ASSESSORE	1.603,59	139,44	1.464,15
Presidente del Consiglio	356,35	35,63	320,72

Preso atto che la misura dell'indennità di cui al DM 119/2000, incrementata del 3% e del 2% ai sensi dell'art. 2, lett. b) e c), rientra nei limiti sopra richiamati;

Considerato che l'art. 12 del Dm 119 del 2000, in riferimento alle parametrizzazioni percentuali per vice sindaco e assessori previste nello stesso decreto, dispone che le stesse si riferiscono in ogni caso agli importi delle indennità di funzione del sindaco determinati senza tener conto dell'indennità in concreto fissata in eventuale aumento o riduzione;

Dato atto che, in base a quanto sopra, gli importi delle indennità di funzione così come previste dalla normativa vigente vengono rideterminati in diminuzione di un ulteriore 10% per volontà degli stessi amministratori e risultano essere:

CARICA	IND. DM 119/2000	RID. 10%	IND. Piena	IND. 50%
SINDACO	3.253,67	- 325,37	2,928,30	1.464,15
VICE SINDACO	1.704,31	- 170,43	1.533,88	766,94
ASSESSORE	1.394,43	- 139,44	1.254,99	697,21
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	NESSUN COMPENSO			

Visti i commi 135 e 136 dell'art. 1 della L. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" che testualmente recitano:

"comma 135: All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;

"comma 136: I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti".

Richiamata la Circolare del Ministero degli Interni – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, datata 24.04.2014, che, fornendo una prima interpretazione inerente i parametri di riferimento per assicurare l'invarianza di spesa, evidenzia: "al fine di individuare un criterio di calcolo uniforme per tutti i comuni, si ritiene che l'interpretazione della legge 56 del 2014 debba tenere conto delle esigenze di rafforzamento delle misure di contenimento e controllo della spesa che costituiscono uno dei principali obiettivi cui è finalizzata la legge, funzionale alla correzione e al risanamento dei conti di finanza pubblica». Per questo anche i comuni che, non essendo ancora andati al voto non hanno potuto ridurre consiglieri e assessori, dovranno «parametrare la rideterminazione degli oneri per assicurare l'invarianza di spesa» ai tagli del dl 138/2011 convertito in legge 148/2011";

Vista la tabella comparativa del numero di assessori previsti dalla L. 148/2011 e dalla nuova Legge 56/2014, come segue:

Comuni per fasce demografiche	Numero degli assessori comunali secondo il <u>decreto legge 138/2011 convertito in legge n. 148/2011</u>	Numero degli assessori comunali dopo la modifica operata dalla legge 7 aprile 2014 n. 56
più di 1 milione	12	12
da 500.001 a 1 milione	11	11
da 250.001 a 500.000	10	10
da 100.001 a 250.000 e comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore	9	9

da 30.001 a 100.000	7	7
da 15.001 a 30.000	5	5
Da 10.001 a 15.000	5	5
da 5.001 a 10.000	4	4
da 3.001 a 5.000	3	4
da 1.001 a 3.000	2	2
fino a 1.000	0	2

Dato atto che il Comune rientra nella fascia demografica da 10.001 a 15.000 abitanti e che quindi il numero di assessori non pone il vincolo dell'invarianza di spesa;

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, per la parte non disapplicata;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

PROPONE

- 1) di fissare con decorrenza 06 giugno 2016 per il Sindaco e dal 23.06.2016 per il vice sindaco e assessori, come dal prospetto che segue, l'indennità di funzione mensile degli amministratori:

CARICA	IND. DM 119/2000	RID. 10%	IND. Piena	IND. 50%
SINDACO	3.253,67	- 325,37	2.928,30	1.464,15
VICE SINDACO	1.704,31	- 170,43	1.533,88	766,94
ASSESSORE	1.394,43	- 139,44	1.254,99	697,21
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E VICE PRESIDENTE	NESSUN COMPENSO			

- 2) di dare mandato al Servizio ragioneria di accantonare le somme non erogate agli amministratori per finalità da determinarsi con successivo atto;
- 3) di dichiarare la presente Delibera di Giunta immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata n. 258, predisposta dal Servizio Segreteria, avente per oggetto: "Determinazione indennità di funzione agli Amministratori 2016-2021";

VISTI gli allegati pareri favorevoli richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

- a) parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell'ufficio Segreteria in data 12.07.2016;

- b) parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Ragioneria in data 12.07.2016;

Con voto unanime legalmente espresso per alzata di mano;

D E L I B E R A

- 1) di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata;
- 2) di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo n. 267/2000, per le motivazioni indicate nella proposta dell'atto deliberativo.

Copia di atto della Giunta Comunale n. 129 del 12-07-16.

Del che è stato redatto Il presente verbale, che viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Barbieri Nicola

IL SEGRETARIO

F.to DOTT. ROCCHETTI RICCARDO

Prot. n. _____ ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 per quindici giorni consecutivi a partire dal
e viene contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO

Mondolfo, lì 02-09-16

F.to DOTT. ROCCHETTI RICCARDO

E' copia conforme all'originale.

Mondolfo, lì 02-09-16

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

IL SEGRETARIO

Mondolfo, lì

F.to DOTT. ROCCHETTI RICCARDO
